

Associazione CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI
TARANTO
- Ente di Terzo Settore -

Premessa

L'associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto, costituita in data 11 gennaio 2002, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto al n.207, serie 3, e, a seguito di deliberazione Comitato Gestione Fondo Speciale per il Volontariato - Co.Ge Puglia del 06.03.2003, in BURP n.103 del 11.09.2003, gestisce il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto; con la presente modifica statutaria adegua il proprio Statuto alle previsioni normative introdotte dal D.Lgs.n.117/2017.

Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'Associazione riconosciuta, Ente di Terzo Settore denominata: "Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto", d'ora in poi definita per brevità "C.S.V. Taranto". Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione sociale si trasforma in "Associazione Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto - ETS" e si adegua agli utilizzi prescritti dal Codice del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. C.S.V. Taranto ha sede legale in Taranto, Viale Magna Grecia 420/A; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del comune di Taranto ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative competono al Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria.
3. La durata di C.S.V Taranto è illimitata.

Art. 2 Finalità

1. C.S.V. Taranto è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed ha i suoi fondamenti giuridici e riferimenti identitari nell'art. 118 della Costituzione, nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo n. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS) e sue attuazioni, nella legislazione regionale in materia di volontariato e di Terzo Settore, nel presente Statuto e nel Regolamento, nonché nella Carta dei valori del Volontariato.
2. C.S.V. Taranto persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, anche attraverso la gestione di Centro di servizio per il



volontariato di cui al D.lgs. n. 117/2017.

3. C.S.V. Taranto persegue la collaborazione e la cooperazione tra i propri Soci; ne facilita lo scambio d'esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni.

Art. 3 Attività

1. C.S.V. Taranto persegue le finalità richiamate nell'art. 2 attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. C.S.V. Taranto, in particolare, organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli ETS, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti

dall'Organismo Nazionale di Controllo - ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) del CTS.

3. Ai fini di cui al comma 2 può svolgere attività varie riconducibili alle tipologie di servizi di seguito elencate:

- a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

4. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di qualità: i servizi sono della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; CSV Taranto applica sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around the perimeter. The signature is a cursive, somewhat abstract scribble.

b) principio di economicità: i servizi sono organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;

c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi sono erogati da C.S.V. Taranto prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e sono comunque organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;

d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi sono organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto sono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;

e) principio di integrazione: C.S.V. Taranto, coopera con altri CSV, soprattutto con quelli che operano nella medesima regione, allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;

f) principio di pubblicità e trasparenza: C.S.V. Taranto rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; adotta una carta dei servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

5. C.S.V. Taranto, osserva i predetti principi, ove applicabili, nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo.

6. C.S.V. Taranto potrà inoltre svolgere attività di autocontrollo sugli enti del Terzo settore componenti la propria base sociale, ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs 117/2017.

7. C.S.V. Taranto potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti consentiti dalla legge.

8. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie di cui al precedente art. 2, C.S.V. Taranto potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire imprese strumentali o partecipare ad altri enti o società controllate. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche, scuole, università, movimenti ed altri enti privati profit e non profit.

9. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, C.S.V. Taranto potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

10. I servizi di cui al presente articolo potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un rimborso spese oppure di un corrispettivo congruo.

11. È fatto divieto a C.S.V. Taranto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essa provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN), nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

12. C.S.V. Taranto aderisce alle forme di coordinamento dei CSV a livello regionale e/o nazionale al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri di Servizio, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze e ottimizzare le risorse disponibili.

Art. 4 Soci

1. Possono far parte di C.S.V. Taranto le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, ai sensi del D.Lgs 117/2017, che siano costituiti da almeno un anno, abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio di competenza di C.S.V. Taranto e ne facciano richiesta in quanto si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie di C.S.V. Taranto.

2. Nel caso di un soggetto aderente a reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque di coordinamenti che hanno sede nel territorio di competenza di C.S.V. Taranto, l'adesione è consentita tramite il soggetto che ha la rappresentanza a livello almeno provinciale.

3. Tutti i soci hanno il diritto di:

- a. frequentare la sede di C.S.V. Taranto e partecipare a tutte le iniziative e le attività dallo stesso organizzate;
- b. partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto secondo le previsioni statutarie;
- c. eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali e candidarsi a ricoprire una carica sociale;
- d. esaminare i libri sociali, a seguito di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

4. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i



principi e le finalità associative;

d) pagare la quota d'iscrizione all'atto dell'ammissione a C.S.V. Taranto, la quota associativa annuale e gli altri contributi eventualmente richiesti secondo le modalità ed i termini di cui al presente statuto.

Art. 5 Qualifica e categorie di Soci

1. Per l'assunzione della qualifica di Socio, da parte degli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Statuto, è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo e dettagliate nel Regolamento.

2. Il riconoscimento della qualifica di Socio si acquisisce a seguito di apposita delibera favorevole del Consiglio Direttivo e si perfeziona con il versamento della quota di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti, entro 90 (novanta) giorni, la deliberazione assunta in merito alla domanda di ammissione e motivare l'eventuale rigetto della stessa. Al diniego da parte del Consiglio Direttivo il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti. L'eventuale richiesta di chiarimenti da parte di C.S.V. Taranto interrompe i termini.

4. I Soci possono essere:

- **Soci fondatori:** coloro che, intervenendo in fase costitutiva, hanno dato vita a C.S.V. Taranto;

- **Soci ordinari:** coloro che aderiscono a C.S.V. Taranto dopo la fase costitutiva e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti per supportare lo sviluppo delle attività.

Art. 6 Sostenitori

E' prevista la figura di sostenitore di C.S.V. Taranto ed è attribuita alle persone sia fisiche che giuridiche, che vorranno partecipare alle attività donando il loro contributo in denaro o servizi oppure sostenere singoli progetti, senza assumere la qualificazione di Socio. Per tale figura non è previsto il versamento di alcuna quota associativa, tuttavia è ammessa la partecipazione all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

Art. 7 Perdita della qualifica di Socio

1. I Soci possono perdere la qualifica di Socio di C.S.V. Taranto nei seguenti casi:

- **per esclusione:**

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo Regolamento, nonché a tutte le delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) in caso di n. 3 (tre) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;

c) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale;

d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali a C.S.V. Taranto;

e) per indegnità morale, secondo le fattispecie definite in Regolamento.

- per decadenza:

ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza a C.S.V. Taranto di cui all'art. 4.

- per recesso:

La perdita della qualifica di Socio consegue anche volontariamente per recesso, a mezzo comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima, fatto salvi i casi di recesso per scioglimento di C.S.V. Taranto. Il recesso non libera il Socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso del Socio e il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. L'esclusione e la decadenza saranno deliberate dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al Socio e deve essere motivato.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono Organi sociali di C.S.V. Taranto:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Garanti.

2. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti devono possedere specifici requisiti previsti dall'art. 21 del presente Statuto e dalla Carta dei valori del volontariato, affinché siano garantite autorevolezza e autonomia del mondo del volontariato e di CSV Taranto dalle Istituzioni, pur nel comune riconoscimento delle rispettive titolarità e funzioni in ordine al raggiungimento del bene comune, così come indicato dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano di C.S.V. Taranto ed è composta dai rappresentanti legali degli Enti aderenti a C.S.V. Taranto, ovvero dai loro delegati.

2. Hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente di C.S.V. Taranto, con comunicazione inviata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la conferma di avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

5. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da

trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

6. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.

9. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 10 Competenze inderogabili dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria:

a) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo;

b) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;

c) delibera rispetto al progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;

d) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) elegge e revoca il Presidente, i componenti degli Organi Sociali e il Presidente dell'Organo di Controllo; delibera, inoltre, sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

g) delibera in ordine alla decadenza e all'esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del presente Statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

b) delibera lo scioglimento di C.S.V. Taranto e la devoluzione del patrimonio in conformità alle previsioni del C.T.S.;

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o al presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei rappresentanti dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

4. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza dei 2/3 (due terzi) dei rappresentanti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Per deliberare lo scioglimento o la trasformazione di C.S.V. Taranto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei rappresentanti dei Soci.

6. L'Assemblea, fatti salvi i casi di cui ai commi 5 e 6, delibera a maggioranza dei presenti.

7. Qualora, all'atto della convocazione dell'Assemblea, il numero complessivo di rappresentanti di Organizzazioni di Volontariato sia inferiore alla metà più uno dei rappresentanti di tutti i Soci, i voti attribuiti ai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono incrementati di conseguenza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal rappresentante legale di C.S.V. Taranto e nomina di volta in volta il segretario.

10. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un altro Socio. Ogni rappresentante di una rete associativa, associazione di secondo livello può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro rappresentante del medesimo Socio. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

11. Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, salvo quanto previsto nel Regolamento.

12. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

13. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

14. Le delibere prese dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti i Soci di C.S.V. Taranto, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

15. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, invitati dal Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di C.S.V. Taranto ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.



2. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando le informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 7 membri fino ad un massimo di 13 membri, compreso il Presidente, secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento.
5. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori; sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
6. I componenti del Consiglio Direttivo devono rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61 c. 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.
7. I consiglieri non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
8. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente.
9. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei Soci in conformità al presente Statuto;
 - b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
 - d. delibera in merito alle domande di adesione di nuovi Soci;
 - e. redigere il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - f. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
 - g. deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - h. curare l'organizzazione di tutte le attività di C.S.V. Taranto;
 - i. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di

qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

j. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

k. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

l. nominare il Direttore e determinarne le funzioni e la retribuzione;

m. proporre le modificazioni allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci straordinaria;

n. predisporre le misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità degli atti di C.S.V. Taranto e assicurarne la migliore applicazione secondo le previsioni regolamentari.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo e-mail, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con 5 (cinque) gg di preavviso, ovvero in caso di urgenza con preavviso di 24 (ventiquattro) h.

12. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

14. Comportano l'immediata decadenza dalla carica:

- l'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo;

- la perdita della qualità di Socio in seno all'Ente di Terzo Settore Socio di C.S.V. Taranto;

- l'esclusione o decadenza dalla compagine sociale di C.S.V. Taranto dell'Ente di Terzo Settore di appartenenza.

15. Il consigliere decaduto per ingiustificata assenza può essere rieletto in occasione del rinnovo delle cariche.

16. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto, escluso o dimissionario si provvede integrando il rappresentante risultante primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva dei Soci, in caso di parità di voti si investirà il Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione a C.S.V. Taranto; il consigliere subentrato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

17. In caso di mancanza o indisponibilità dei rappresentanti non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del consigliere, attraverso nuova elezione nella prima Assemblea dei Soci, convocata entro 30 (trenta) giorni.

18. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi

apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio Direttivo.

19. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.

20. Il Presidente del Collegio dei Garanti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.

21. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Art. 12 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e presiede il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è legale rappresentante di C.S.V. Taranto e lo rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio.

3. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di nove anni, anche non consecutivi.

4. Il Presidente deve rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61 c. 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.

5. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi di C.S.V. Taranto.

6. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano C.S.V. Taranto sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

7. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative di C.S.V. Taranto.

8. Non può ricoprire l'incarico di Presidente di C.S.V. Taranto chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 61, c. 1, lett. i), nn. 1-4 del Codice del Terzo Settore.

9. Può candidarsi alla carica di Presidente il rappresentante dell'associazione Socia che abbia ricoperto la carica di Consigliere di C.S.V. Taranto per almeno un mandato.

10. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete di:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

- sorvegliare il buon andamento amministrativo di C.S.V. Taranto;

- curare l'osservanza del presente Statuto e del relativo

Regolamento, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

- adottare in caso di necessità, urgenza ed emergenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione;

- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice Civile. Rimane in carica tre anni. Salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. 30 comma 6 del codice del Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. L'Organo di Controllo presenta ogni anno, all'Assemblea dei Soci, una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

6. Qualora C.S.V. Taranto ottenga l'accreditamento ai sensi dell'art. 61 del CTS, uno dei tre componenti, con funzioni di Presidente di tale Organo, è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo).


7. I componenti dell'Organo di Controllo devono rispondere ai requisiti di onorabilità, incompatibilità e indipendenza di cui all'art. 61, c. 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti:

a) è Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;

b) interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà



pareri non vincolanti, quando richiesti dal Consiglio Direttivo, sulla loro corretta applicazione;

c) dirime le controversie insorte tra Soci nonché tra questi e gli organi sociali di C.S.V. Taranto;

d) esprime parere di legittimità su eventuali ricorsi a seguito di dinieghi del Consiglio Direttivo sulle istanze di ammissione al C.S.V. Taranto.

2. Coadiuvava i lavori della Commissione elettorale secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

3. Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

4. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge funzioni il Garante presente più anziano per funzione o, in caso di parità, il più anziano di età.

5. I membri del Collegio dei Garanti devono rispondere ai requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, c. 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.

6. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

7. La perdita della qualità di socio in seno all'Ente di Terzo Settore socio di C.S.V. Taranto o l'esclusione o decadenza dalla compagine sociale di C.S.V. Taranto dell'Ente di Terzo Settore di appartenenza, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente rappresenta C.S.V. Taranto in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

2. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare C.S.V. Taranto nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

Art. 16 Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza di C.S.V. Taranto è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Direttore.

Si occupa di predisporre ed istruire i lavori del Consiglio Direttivo e può elaborare proposte sui compiti del medesimo.

Art. 17 Direttore

1. Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, con l'esclusione delle situazioni di possibile conflitto di interesse; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere assunte.

2. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei

collaboratori, cura la tenuta dei libri sociali.

3. Il Direttore di C.S.V. Taranto elabora, sulla base delle indicazioni e degli orientamenti strategici forniti dagli organi politici, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC, e dei bisogni che emergono dal volontariato locale e dal territorio di riferimento, la proposta di progetto pluriennale e di programma di attività annuale e il relativo bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

4. Il Direttore sovrintende alla realizzazione del programma di cui al precedente comma e svolge una funzione di raccordo tra l'organo politico e quello tecnico di C.S.V. Taranto.

5. L'azione del Direttore è improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità, equità, correttezza e trasparenza.

6. Le modalità di selezione del Direttore e le cause di incompatibilità con tale incarico sono stabilite all'interno del Regolamento.

Art. 18 Comitato Scientifico

1. C.S.V. Taranto si può dotare di un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico di C.S.V. Taranto è composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei temi oggetto dell'attività di C.S.V. Taranto.

2. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi carica all'interno di C.S.V. Taranto.

3. Il suo funzionamento sarà disciplinato dal Regolamento.

Art. 19 Volontari

1. C.S.V. Taranto nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari, anche non aderenti alle associazioni Socie;

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da C.S.V. Taranto soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite nel Regolamento di C.S.V. Taranto. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature is a cursive-style name, possibly 'M. Taranto'. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal.

Art. 20 Assemblee Territoriali

1. C.S.V. Taranto, al fine di garantire partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati nella gestione di C.S.V. Taranto, prevede le Assemblee territoriali.
2. Le Assemblee territoriali sono composte dagli associati, raggruppati per più comuni del territorio provinciale.
3. Le Assemblee territoriali hanno la funzione di ulteriore occasione di confronto tra i Soci per favorire l'incontro tra i bisogni delle comunità e i servizi programmati da CSV Taranto.
4. Il funzionamento delle Assemblee territoriali sarà disciplinato nel Regolamento.

Art. 21 Requisiti per le cariche sociali

Per ricoprire le cariche di Presidente, componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61 c.1, lett. i), nn. 1,2,3, e 4 del Codice del Terzo Settore, come definiti in dettaglio nel Regolamento.

Art. 22 Libri sociali obbligatori

1. C.S.V. Taranto deve tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri Organi sociali.
2. C.S.V. Taranto registrerà, inoltre, in un apposito libro i volontari non occasionali di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore, per i quali dovrà stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 23 Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo e salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto di C.S.V. Taranto e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente.

Art. 24 Patrimonio

1. Il patrimonio di C.S.V. Taranto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano distribuzione indiretta di utili tutti i casi previsti dall'art. 8 C.T.S, lettere a), b), c), d), e).

3. Il patrimonio di C.S.V. Taranto è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che pervengano a C.S.V. Taranto a qualsiasi titolo;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- d) eccedenze degli esercizi annuali;
- e) quote di iscrizione versate all'atto di ammissione a C.S.V. Taranto.

4. Il patrimonio deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di C.S.V. Taranto

Art. 25 Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi C.S.V. Taranto dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative annuali;
- b) risorse del FUN di cui al D.lgs. 117/2017;
- c) corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- d) entrate derivanti da convenzioni;
- e) contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- f) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- g) contributi straordinari dei soci eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- h) entrate derivanti da raccolta fondi, così come definite nell'art. 7 C.T.S.;
- i) contributi volontari da parte di Soci e non Soci.

Art. 26 Bilancio

1. L'esercizio di C.S.V. Taranto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. C.S.V. Taranto redige annualmente il bilancio di esercizio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

3. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri di C.S.V. Taranto, dalla



relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario di C.S.V. Taranto e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo.

6. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

7. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo possono essere prorogati per un massimo di due mesi.

8. È fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

Art. 27 Bilancio sociale

C.S.V. Taranto annualmente redige, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. l) del Codice del Terzo Settore e nel rispetto delle previsioni di cui all'art.14 dello stesso Codice, il Bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

Art. 28 Scioglimento

1. Lo scioglimento di C.S.V. Taranto è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, per i seguenti motivi:

a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei Soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano C.S.V. Taranto e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di scioglimento di C.S.V. Taranto per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

3. In caso di scioglimento di C.S.V. Taranto o di revoca dell'accreditamento come Centro servizi per il volontariato, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC.

4. In caso di scioglimento di C.S.V. Taranto o di revoca dell'accreditamento come Centro servizi per il volontariato, eventuali beni mobili o immobili acquisiti da C.S.V. Taranto mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di

destinazione e devono essere trasferiti da C.S.V. Taranto secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 29 Norme transitorie

1. Gli Organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

2. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo compreso il Presidente hanno effetto ai sensi dell'art. 101, c. 7, del Codice del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.

4. Il Collegio dei Garanti, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni secondo le previsioni del presente Statuto.

5. Il componente di nomina del Comitato di Gestione nel Consiglio Direttivo ha decadenza immediata. Per la sua sostituzione l'Assemblea dei Soci procede a nuove elezioni.

6. Il componente del Comitato di Gestione nel Collegio dei Revisori ha decadenza dopo la nomina da parte dell'Organismo Territoriale di Controllo - OTC interregionale della Puglia e della Basilicata del componente con funzioni di Presidente.

7. Dall'entrata in vigore del presente Statuto il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di Controllo.

Art. 30 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal Codice Civile.

Con il Regolamento viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.

F.to: RIONDINO Francesco, Angelo TURCO Notaio.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains illegible text, likely a notary seal or official stamp.